

Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale

- 1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
 - 2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
 - 3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.
-